



ORIGINALE

COMUNE DI DOVADOLA – PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera n. 43

**OGGETTO:SCISSIONE PARZIALE E ASIMMETRICA DELLA SOCIETA'
ATR - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA'
LIMITATA A FAVORE DELLA SOCIETA' LIVIA TELLUS
ROMAGNA HOLDING S.P.A.**

Il giorno 27/09/2017 alle ore 21:00 nell'apposita sala delle adunanze del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla seduta risultano presenti i seguenti consiglieri:

	Presente		Presente
1 - TASSINARI FRANCESCO	X	9 – CARNACCINI MARCO	X
2 – SCHIUMARINI FRANCESCO	X	10 – MERENDI RICCARDO	X
3 – FALCIANI MASSIMO	X	11 – CAGNANI CLAUDIO	X
4 – CATENELLI LUCA	X		
5 – FABBRONI FLAVIANO	X		
6 – GIAMMARCHI UBALDO	X		
7 – GURIOLI LINDA	X		
8 – LIVERANI GIULIANA	X		

PRESENTI: 11

ASSENTI: 0

Assiste il Dott. ROMANO ROBERTO Segretario Comunale

Assume la presidenza TASSINARI FRANCESCO

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri: GURIOLI LINDA, LIVERANI GIULIANA, MERENDI RICCARDO

Relazona sul punto all'ordine del giorno l'Assessore Massimo Falciani.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Nulla avendo da eccepire,

Visti i pareri espressi sulla proposta deliberativa;

Presenti al momento della votazione nr. 10 consiglieri oltre il Sindaco,

con votazione unanime espressa per alzata di mano

DELIBERA

Di approvare la sotto riportata proposta di deliberazione.

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere nel merito,

Presenti al momento della votazione nr. 10 consiglieri oltre il Sindaco,

con votazione unanime espressa per alzata di mano

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

PROPOSTA DI DELIBERA

OGGETTO: scissione parziale e asimmetrica della società ATR – SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA a favore della società LIVIA TELLUS ROMAGNA HOLDING S.p.A.

Premesso

1. Che ATR - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA (*di seguito "ATR"*) esercita attività di progettazione, realizzazione, detenzione e manutenzione dei beni strumentali al T.P.L. collocati nel territorio di sua pertinenza e, quindi, la gestione unitaria e coordinata, di tali beni, con la conseguente garanzia di relativa effettiva messa a disposizione del gestore unico del T.P.L. e dell'agenzia della mobilità di ambito romagnolo, nonché la gestione dei servizi di sosta, svolgendo quindi, ai sensi dell'art. 3, comma 27, della Legge 24 dicembre 2007 n. 244, attività strettamente necessarie e fondamentali per il reale ed efficace perseguimento dei fini istituzionali degli enti soci in materia di mobilità dei propri cittadini. La compagine societaria era formata dai Comuni del Comprensorio Cesenate, dai Comuni del Comprensorio Forlivese e dalla Provincia di Forlì-Cesena, come di seguito indicato:

SOCIO	C.S.	%
PROVINCIA FORLI' CESENA	598.140,05	24,91%
COMPENSORIO CESENATE	828.378,60	34,50%
BAGNO DI ROMAGNA	24.152,24	1,01%
BORGHI	1.992,68	0,08%
CESENA	597.731,91	24,90%
CESENATICO	51.137,44	2,13%
GAMBETTOLA	9.627,28	0,40%
GATTEO	15.269,21	0,64%
LONGIANO	7.730,64	0,32%
MERCATO SARACENO	21.919,48	0,91%
MONTIANO	264,09	0,01%



RONCOFREDDO	5.209,78	0,22%
SAN MAURO PASCOLI	20.214,90	0,84%
SARSINA	8.138,78	0,34%
SAVIGNANO SUL RUBICONE	49.384,85	2,06%
VERGHERETO	3.913,33	0,16%
SOGLIANO AL RUBICONE	11.691,99	0,49%
COMPRESORIO FORLIVESE	974.300,35	40,58%
BERTINORO	19.830,76	0,83%
CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE	9.147,12	0,38%
CIVITELLA DI ROMAGNA	7.322,50	0,31%
DOVADOLA	2.016,69	0,08%
FORLI'	833.492,33	34,72%
FORLIMPOPOLI	26.817,15	1,12%
GALEATA	7.994,73	0,33%
MELDOLA	22.183,57	0,92%
MODIGLIANA	600,2	0,02%
PORTICO E SAN BENEDETTO	1.224,42	0,05%
PREDAPPIO	19.950,80	0,83%
PREMILCUORE	1.536,52	0,06%
ROCCA SAN CASCIANO	3.409,16	0,14%
SANTA SOFIA	18.774,40	0,78%
CAPITALE SOCIALE	2.400.819,00	100,00%

2. Che LIVIA TELLUS ROMAGNA HOLDING S.p.A. (di seguito "**LTRH**") è una società holding di gestione di partecipazioni ed «è strumento organizzativo degli enti soci mediante il quale l'ente locale partecipa nelle società, anche di servizio pubblico locale, rispondenti ai vari modelli previsti dalla normativa interna e comunitaria, al fine di garantire l'attuazione coordinata ed unitaria dell'azione amministrativa nonché un'organizzazione efficiente, efficace ed economica nell'ordinamento dell'ente locale, nel perseguimento degli obiettivi di interesse pubblico di cui il Comune è portatore". La Compagine societaria è formata da Comuni del Comprensorio Forlivese, come di seguito indicato:

SOCIO	C.S.	%
BERTINORO	4.332.773,00	3,37%
CASTROCARO TERME E T.D.S.	2.688.934,00	2,09%
CIVITELLA DI ROMAGNA	1.698.333,00	1,32%
DOVADOLA	553.315,00	0,43%
FORLI'	100.120.000,00	77,95%
FORLIMPOPOLI	5.281.907,00	4,11%
GALEATA	1.056.170,00	0,82%
MELDOLA	3.554.435,00	2,77%
MODIGLIANA	1.610.880,00	1,25%
PORTICO E SAN BENEDETTO	384.778,00	0,30%
PREDAPPIO	3.262.535,00	2,54%
PREMILCUORE	484.800,00	0,38%
ROCCA SAN CASCIANO	618.380,00	0,48%
SANTA SOFIA	2.455.541,00	1,91%
TREDOZIO	336.601,00	0,26%
CAPITALE SOCIALE	128.439.382,00	100,00%

3. Che in data 1 marzo 2017 ha acquisito efficacia giuridica l'operazione di scissione parziale e proporzionale delle società ATR e AGENZIA MOBILITA' PROVINCIA DI RIMINI - A.M. S.r.r. Consortile a favore della società

AMBRA - AGENZIA PER LA MOBILITA' DEL BACINO DI RAVENNA S.r.l. (divenuta Agenzia Mobilità Romagnola - A.M.R. S.r.l. Consortile), preordinata ad assegnare a quest'ultima i rami di azienda di proprietà delle società scisse destinati all'esercizio delle attività di organizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale (T.P.L.), al fine di consentire un'organizzazione unica dei servizi di T.P.L. nei bacini delle tre provincie di Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna, coerentemente con la normativa statale e regionale in materia di servizio di trasporto pubblico locale di persone;

4. Che la predetta operazione di scissione era stata deliberata dai consigli dei comuni soci di LTRH, dal Comune di Dovadola con delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 29/11/2014 avente ad oggetto "*Consorzio ATR – Progetto costituzione di agenzia unica romagnola per il trasporto pubblico locale e la trasformazione in società consortile – approvazione*", nel contempo erano emerse le seguenti ulteriori considerazioni sulla attività residua di ATR:
 5. che le attività residue svolte dalla società ATR hanno la connotazione necessaria di ambito provinciale, in quanto rispondono ad esigenze e ad interessi che possono essere meglio soddisfatti attraverso gestioni autonome nel contesto di società partecipate esclusivamente dagli Enti locali appartenenti ad un unico comprensorio omogeneo;
 6. che risultava di interesse dei Comuni Soci effettuare una seconda operazione di scissione, attraverso la quale gli elementi attivi e passivi di pertinenza dei Comuni del Comprensorio Forlivese, attualmente nel patrimonio di ATR, unitamente alle attività ad essi afferenti, vengano scorporati ed assegnati alla società LTRH, allo scopo di consentire che la gestione degli stessi possa rispondere meglio alle esigenze del territorio di riferimento e della popolazione in esso insediata, anche attraverso sistemi di governance autonomi e maggiormente efficienti in relazione alle decisioni da assumere per la realizzazione degli obiettivi specifici di ogni comprensorio;

- Che la "*Relazione sui risultati conseguiti nell'anno 2015 - Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie*" del Comune di Dovadola ha dato atto del processo per dare vita all'Agenzia unica Romagnola per la Mobilità e della successiva fase di scissione, relazionando che "*il progetto di scorporo del ramo di azienda ATR in Favore di LTRH/FMI è stato presentato nell'assemblea ordinaria/straordinaria dei soci del 16/10/2015.*";

- Che il Budget 2017 di LTRH, approvato dal Comune di Dovadola con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16/2017, riporta gli indirizzi alla holding in particolare "*Scorporo successivo del ramo d'azienda ATR del bacino forlivese a favore del Gruppo Livia Tellus, con emissione di azioni speciali a favore dei Comuni Soci e assistenza nella gestione dei passaggi patrimoniali e immobiliari legati all'operazione*", inoltre ha dato atto dell' "*avanzamento del progetto di costituzione dell'Agenzia Romagnola per la Mobilità, condizionando i tempi della successiva, ulteriore scissione di ATR e del relativo conferimento di patrimonio e di personale a Livia Tellus, costituirà elemento essenziale al potenziamento organizzativo, di competenze e di risorse umane del gruppo e di Livia Tellus in particolare, con specifico riguardo alle funzioni amministrative - contabili e a quelle di gestione gare e contratti, destinate, nei progetti, ad assumere particolare rilevanza*"

Rilevato che
(Descrizione dell'operazione)



7. il percorso preordinato nel progetto di scissione **parziale e asimmetrica** che si allega (**Sub 1**) prevede che gli elementi attivi e passivi di pertinenza dei Comuni del Comprensorio Forlivese, attualmente nel patrimonio della società scissa ATR, unitamente alle attività ad essa afferenti, siano assegnati alla società beneficiaria LTRH che per effetto del recepimento delle attività e delle passività aumenterà il proprio capitale sociale ed attribuirà le azioni di nuova emissione (azioni correlate di categoria "D" che parteciperanno agli utili o perdite correlate ai risultati delle attività assegnate per effetto della scissione) unicamente ai Comuni del Comprensorio Forlivese. ATR procederà invece ad effettuare un parziale annullamento delle quote del proprio capitale sociale, per effetto della quale rimarranno soci esclusivamente i Comuni del Comprensorio Cesenate;
8. l'operazione proposta rappresenta l'esecuzione degli indirizzi programmatori - politici già assunti, per come enunciati ai punti precedenti, in una ottica di razionalizzazione funzionale delle gestioni su territori, di modo che si addivenga ad un ripartizione del patrimonio e dei relativi rapporti giuridici fra i comuni dei due Comprensori del bacino Cesenate, incardinati in ATR società scissa, e del bacino Forlivese assegnati a LTRH società beneficiaria, di modo che sia garantita la prosecuzione dei relativi rapporti, senza soluzione nella continuità, con particolare riferimento ai servizi svolti sul territorio dei Comuni di detto bacino forlivese;

□ Per effetto o in concomitanza della prospettata operazione di scissione parziale e asimmetrica, qualora l'operazione venga attuata in base a quanto proposto nel progetto di scissione ovvero in forma asimmetrica, attribuendo le azioni di nuova emissione di LTRH unicamente ai Comuni del comprensorio forlivese, si verificherà:

A) il recesso della Provincia di Forlì-Cesena dalla società ATR – Società Consortile a r.l. – in ragione della scelta da essa assunta per ottemperare alla disciplina in tema di detenibilità delle partecipazioni in società di capitali da parte delle pubbliche amministrazioni, con rimborso diretto da parte della società stessa con utilizzo delle riserve disponibili e nell'entità, già stabilita dall'organo amministrativo della società ai sensi dell'art. 2437-ter c.c.. L'assemblea dei soci che sarà convocata procederà a mettere all'ordine del giorno la riduzione delle riserve disponibili, rimanendo immutato il capitale sociale, con redistribuzione della quota di partecipazione della provincia a tutti gli altri enti pubblici in proporzione a quella attualmente detenuta: procedura di redistribuzione che si completerà anteriormente alla data in cui avrà effetto l'operazione di scissione; di seguito il prospetto con la variazione del valore nominale della quota e della percentuale di partecipazione dei Comuni a seguito del recesso della Provincia di Forlì-Cesena:

SOCIETA' ATR			nuove quote a seguito del recesso della Provincia FC	
SOCIO	C.S.	%	C.S.	%
PROVINCIA FORLI' CESENA	598.140,05	24,91%		
COMPRENSORIO CESENATE	828.378,60	34,50%	1.103.239,75	45,95%
BAGNO DI ROMAGNA	24.152,24	1,01%	32.166,10	1,34%
BORGHI	1.992,68	0,08%	2.653,86	0,11%
CESENA	597.731,91	24,90%	796.063,06	33,16%
CESENATICO	51.137,44	2,13%	68.105,16	2,84%
GAMBETTOLA	9.627,28	0,40%	12.821,67	0,53%
GATTEO	15.269,21	0,64%	20.335,63	0,85%
LONGIANO	7.730,64	0,32%	10.295,71	0,43%
MERCATO SARACENO	21.919,48	0,91%	29.192,50	1,22%
MONTIANO	264,09	0,01%	351,72	0,01%
RONCOFREDDO	5.209,78	0,22%	6.938,42	0,29%
SAN MAURO PASCOLI	20.214,90	0,84%	26.922,33	1,12%
SARSINA	8.138,78	0,34%	10.839,28	0,45%
SAVIGNANO SUL RUBICONE	49.384,85	2,06%	65.771,05	2,74%

VERGHERETO	3.913,33	0,16%	5.211,80	0,22%
SOGLIANO AL RUBICONE	11.691,99	0,49%	15.571,46	0,65%
COMPRESORIO FORLIVESE	974.300,35	40,58%	1.297.579,25	54,05%
BERTINORO	19.830,76	0,83%	26.410,73	1,10%
CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE	9.147,12	0,38%	12.182,19	0,51%
CIVITELLA DI ROMAGNA	7.322,50	0,31%	9.752,15	0,41%
DOVADOLA	2.016,69	0,08%	2.685,84	0,11%
FORLI'	833.492,33	34,72%	1.110.050,25	46,24%
FORLIMPOPOLI	26.817,15	1,12%	35.715,25	1,49%
GALEATA	7.994,73	0,33%	10.647,43	0,44%
MELDOLA	22.183,57	0,92%	29.544,22	1,23%
MODIGLIANA	600,2	0,02%	799,35	0,03%
PORTICO E SAN BENEDETTO	1.224,42	0,05%	1.630,69	0,07%
PREDAPPIO	19.950,80	0,83%	26.570,60	1,11%
PREMILCUORE	1.536,52	0,06%	2.046,35	0,09%
ROCCA SAN CASCIANO	3.409,16	0,14%	4.540,34	0,19%
SANTA SOFIA	18.774,40	0,78%	25.003,86	1,04%
CAPITALE SOCIALE	2.400.819,00	100,00%	2.400.819,00	100,00%

B) il subentro nella proprietà dei beni o nei rapporti giuridici, così come risulta dall'allegato D) al progetto di scissione:

1. gli immobili accatastati e beni immobili e mobili strumentali all'esercizio del TPL saranno assegnati a LTRH o ATR a seconda della destinazione dell'Ente Pubblico sul cui territorio i beni sono situati;
2. i rapporti giuridici tra i quali:
 - 1) la posizione contrattuale derivante dall'atto di costituzione dell'Associazione temporanea di scopo "ATR CONTEMPORANEO" dal 30 luglio 2015, reg. a Forlì al n. 5687/2015 - serie IT, sarà assegnato alla società beneficiaria LTRH;
 - 2) la posizione contrattuale derivante dal contratto di Affitto di ramo d'azienda del 04 agosto 2016, registrato a Forlì il 30 agosto 2016 al n. 6263 - Serie 1T, (ramo di azienda costituito da (i) i rapporti di lavoro; (ii) i beni mobili strumentali consistenti in paline e pensiline site nel territorio - sia urbano che extraurbano - ad eccezione delle paline elettroniche costituenti parte integrante del sistema AVM; (iii) gli immobili ad uso deposito; (iv) l'impianto fotovoltaico installato sulla copertura del "deposito Pandolfi"; (v) contratto per la gestione degli spazi pubblicitari della rete TPL), sottoscritto fra ATR e FMI, ed oggetto di Addendum, sottoscritto il 4/7/2017, che ne ha ampliato l'oggetto ricomprendendo il "Ramo trasporto scolastico" (ramo d'azienda costituito dalla gestione del servizio di trasporto scolastico gestito nel territorio dell'Unione dei Comuni Forlivesi che comprende: (i) i contratti di servizio fra i singoli Comuni per l'esercizio del trasporto scolastico; (ii) i rapporti di lavoro dipendente; (iii) i beni mobili strumentali; (iv) i contratti attivi e passivi), sarà assegnata alla società beneficiaria LTRH, di modo che LTRH si sostituirà nella posizione contrattuale di ATR, di modo che il predetto ramo di azienda prosegua nella gestione, senza soluzione di continuità, in capo alla affittuaria FMI;
 - 3) le posizioni contrattuali relative ai contratti di locazione immobiliare aventi ad oggetto i fabbricati ad uso deposito funzionali alla gestione del T.P.L., saranno assegnate secondo il criterio previsto per i beni immobili accatastati;
 - 4) le posizioni contrattuali relative alle convenzioni per la gestione dei servizi di trasporto scolastici con alcuni Comuni del Comprensorio Cesenate e del Comprensorio Forlivese saranno assegnate ad ATR o LTRH in relazione al criterio di appartenenza dell'Ente Pubblico a tale Comprensorio;



5) le posizioni contrattuali relative a manutenzione e pulizia di paline, pensiline e box di fermata, saranno assegnate secondo il criterio previsto per gli altri beni immobili e mobili costituenti la rete del Trasporto Pubblico Locale;

6) le posizioni contrattuali relative ai servizi di trasporto scolastico affidati, saranno assegnate ad ATR o LTRH in relazione al criterio di appartenenza dell'Ente Pubblico al relativo Comprensorio;

7) le posizioni contrattuali relative a manutenzione parcometri, svuotamento parcometri e contazione monete, per servizi sosta affidati, saranno assegnate ad ATR o LTRH in relazione al criterio di appartenenza dell'Ente Pubblico al relativo Comprensorio;

8) la posizione contrattuale relativa al contratto di affitto ramo d'azienda con la società Parcheggi S.p.A. per servizio sosta del Comune di Cesena sarà assegnata ad ATR.

C) l'esigenza di modificare lo **statuto di LTRH** per gli effetti della scissione e così come descritto al punto 2 del par. V- Contenuto essenziale del progetto di scissione del "Progetto di scissione";

D) l'esigenza di modificare lo **statuto di ATR** per gli effetti della scissione, così come descritto al punto 2 del par. V - Contenuto essenziale del progetto di scissione del "Progetto di scissione", nonché per adeguarlo alle previsioni del TUSP:

Considerato inoltre che

(Parte economica)

- E' stata redatta ed approvata a cura degli organi amministrativi di entrambe le società la "Relazione unitaria dell'Organo Amministrativo al progetto di scissione parziale ed asimmetrica della società ATR – SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA a favore della società LIVIA TELLUS ROMAGNA HOLDING S.p.A." predisposta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2501-quinquies e art. 2506-ter del codice civile, che si allega (**sub. 2**) dalla quale emergono i criteri di determinazione del rapporto di cambio, ossia il rapporto tra il valore economico del patrimonio netto di ATR che sarà assegnato alla società beneficiaria LTRH ed il valore economico del patrimonio netto della stessa beneficiaria;
- Da tale relazione approvata dal Consiglio di amministrazione risulta che:
12. Il valore del capitale economico degli elementi patrimoniali attivi e passivi di proprietà della società scissa ed oggetto di trasferimento alla società beneficiaria è stato stabilito essere pari ad Euro **5.943.979**, valutato in base al metodo analitico patrimoniale semplice;
 13. Il valore del capitale economico di LTRH ante scissione è stato stabilito in Euro **245.394.233**, determinato anch'esso in base al metodo analitico patrimoniale semplice e calcolato in base al valore del patrimonio netto risultante dal bilancio chiuso al 31/12/2016, rettificato con le plusvalenze o minusvalenze emergenti dal confronto fra il valore contabile ed il *fair value* delle singole partecipazioni delle società;
 14. Per effetto del rapporto di cambio, che risulta essere pari ad Euro 2,397602758, a fronte dell'annullamento di quote di partecipazione nel capitale sociale in ATR aventi un valore nominale complessivo di Euro 1.297.579,25, la società beneficiaria LTRH aumenterà il proprio capitale sociale emettendo n. 3.111.072 azioni correlate di categoria "D" del valore nominale unitario di Euro 1,00. Le operazioni di concambio determineranno per tutti i soci un resto del valore nominale complessivo di Euro 3,18 da accreditare a riserva di patrimonio netto di LTRH.

Rilevato che

12. E' stato incaricato un esperto designato dal Tribunale di redigere la relazione di congruità del rapporto di cambio di cui all'articolo 2501 sexies e 2506-ter, comma 3, c.c. che, come risulta dalla relazione allegata (**sub 3**), ha dato giudizio complessivamente positivo circa l'adeguatezza e la corretta applicazione dei metodi di valutazione adottati

dagli amministratori di ATR e LTRH per la determinazione del rapporto di cambio, evidenziando unicamente scostamenti di valori tali da non incidere in maniera apprezzabile sullo stesso;

13. Attuando l'operazione di scissione e attribuendo le azioni di nuova emissione di LTRH unicamente ai Comuni del comprensorio forlivese, questi ultimi ridurranno, di fatto, il numero delle proprie società partecipate con il conseguente raggiungimento di economie per quanto riguarda i costi di gestione e dando inoltre corso anche al processo di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche di cui agli art. 20 e 24 del D.Lgs. 175/2016;
 14. Il perseguimento dei fini imposti dalla normativa in tema di partecipazione detenute da pubbliche amministrazioni in quanto: (i) determina un numero minore di partecipazioni detenute dagli enti pubblici soci di ATR e soci di LTRH in quanto viene loro a meno la partecipazione in ATR; (ii) un processo aggregativo poiché si concentra in LTRH e FMI il patrimonio strumentale all'esercizio del TPL e quello per il trasporto scolastico, del comprensorio del bacino forlivese, prima allocato in altra società con altri enti appartenenti ad altri comprensori;
 15. Non si tratta di un nuovo affidamento di gestione di un SPL ma, in primo luogo, del trasferimento della proprietà delle infrastrutture del TPL assegnandole ai due territori e, in secondo luogo, la riallocazione del servizio di trasporto scolastico ed in particolare del servizio extraurbano che, per sua natura, non può essere frazionato fra i diversi Comuni, attraverso la liquidazione della partecipazione in ATR, ma deve mantenere una sua integrità operativa sovracomunale che viene garantita dall'assegnazione al gruppo LTRH per effetto delle scissione che comporta l'operazione descritta come atto dovuto e necessitato;
 16. Sotto il profilo delle valutazioni di economicità si deve considerare l'assegnazione del patrimonio, asservito al servizio pubblico di tpl scolastico ed extraurbano, determina:
 12. il raggiungimento di economie gestionali, che viene garantito dalla gestione aggregata rispetto alla gestione diretta che dovrebbero attivare i singoli comuni in autonomia fra loro, in spregio alle esigenze di integrazione più sopra indicate;
 13. la riduzione di costi amministrativi che i singoli Comuni registreranno per il fatto di non essere più soci di ATR, in quanto per effetto delle scissione, si attiverà un controllo diretto in riferimento alla gestione del patrimonio che viene assegnato (depositi, paline e pensiline) che sarà dedicato e vincolato al trasporto pubblico locale (TPL) sul territorio dei comuni del comprensorio forlivese;
 14. l'emersione di nuove economie di scala delle gestione del patrimonio asservito al servizio di TPL e la gestione delle funzioni amministrative sulla mobilità che saranno trasferite dal Comune di Forlì;
 15. che non pare sostenibile la gestione diretta da parte dei singoli comuni in via diretta, per i motivi tecnici e di potenziale diseconomicità già esposte, che la gestione futura viene inserita negli atti di programmazione economico finanziaria sia delle società capogruppo LTRH che della società FMI;
- il processo di scissione, come portato dal progetto in esame, determina che l'incremento della partecipazione in LTRH da assegnare ai Comuni soci di quest'ultima, per effetto del rapporto di cambio con le quote di ATR, avviene nel rispetto delle norme del TUSP – testo unico in materia di società a partecipazione pubblica - D.Lgs n. 175/2016 - in quanto:
16. l'incremento della partecipazione riguarda la società LTRH, già posseduta da tutti i soci del Comprensorio Forlivese, riconosciuta strettamente necessaria al perseguimento dei fini dei soci (rispetto del vincolo di scopo ex art. 4, comma 1, del TUSP) e nel rispetto dell'art. 4, comma 5, secondo periodo, sempre del TUSP (rispetto del vincolo di attività);
 17. per LTRH non vengono in rilievo le situazioni di cui all'art. 20, comma 2, del TUSP, nessuna delle quale viene e verificarsi;
 18. la scissione in oggetto determina un riassetto organizzativo dei soci di ATR anche ai fini giuridici, non ravvisandosi un trasferimento di patrimonio in quanto la scissione: “ è vicenda che agisce sul rapporto



contrattuale costitutivo dell'originario contratto di società. Essa non estingue l'originario contratto di società per dare vita a contratti di società nuovi, bensì modifica il primo, attuando una ramificazione in più rapporti contrattuali del rapporto contrattuale originario, In questi rapporti prosegue, fra le medesime parti l'originario rapporto unitario” (Galgano). In merito all'individuazione della natura non traslativa dei rapporti giuridici della società scissa, a favore delle società beneficiaria, milita la modifica dell'art. 2506 c.c., che ha soppresso la locuzione “trasferisce” prevedendo ora: “Con la scissione una società assegna l'intero suo patrimonio a più società....”. Ai fini patrimoniali si viene a determinare uno scambio di valori fra quota di partecipazioni in ATR contro nuove azioni di LTRH, che l'esperto, nominato dal Tribunale delle imprese, ha ritenuto congruo e non trattandosi di nuova società né di acquisto di partecipazione non rilevano le previsioni di cui all'art. 5 del TUSP;

Dato atto

- che la società ATR ha convocato l'Assemblea Straordinaria dei Soci per il giorno 29 settembre 2017 alle ore 9,30 presso la Sala ex consiglio provinciale di Forlì-Cesena, con il seguente ordine del giorno:

- 1) approvazione del progetto di scissione parziale ed asimmetrica di ATR - Società Consortile a responsabilità limitata a favore della società Livia Tellus Romagna Holding S.p.A., redatto ai sensi dell'art. 2506, comma 2, del Codice Civile;
- 2) modifiche statutarie ai sensi del D.Lgs. n. 175/2016 così come modificato dal D.Lgs. 100/2017;
- 3) Varie ed eventuali.

Dato altresì atto

che anche i soci di LTRH dovranno procedere con l'approvazione tramite assemblea straordinaria sia del progetto di scissione parziale ed asimmetrica che delle modifiche allo Statuto come indicato al par.V del progetto di scissione;

Richiamati

- il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017-2019, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 21/10/2016, contenente gli indirizzi per gli organismi partecipati;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 05/04/2017, ad oggetto: “Assegnazione risorse finanziarie ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi. Anno 2017 – Parte contabile;

Visto il testo Unificato dei Regolamenti per il funzionamento degli organi e dell'ordinamento degli uffici e dei servizi – codice I – in particolare gli art. 41 e 221;

Considerati gli allegati

- sub 1) progetto di scissione parziale e asimmetrica con i relativi allegati
 - o “ALLEGATO A” - statuto della società scissa ATR
 - o “ALLEGATO B” - statuto della società beneficiaria LTRH
 - o “ALLEGATO C - COLONNA 1” - valore di liquidazione alla Provincia di Forlì-Cesena
 - o “ALLEGATO C - COLONNA 2” - elementi patrimoniali di proprietà della società scissa ATR da non assegnare alla società beneficiaria LTRH
 - o “ALLEGATO C - COLONNA 3” - elementi patrimoniali di proprietà della società scissa ATR da assegnare alla società beneficiaria LTRH
 - o “ALLEGATO D” - documento integrativo “ALLEGATO C”
- sub 2) relazione unitaria dell'Organo Amministrativo di ATR E LTRH al progetto di scissione parziale e asimmetrica

- sub 3) relazione dell'esperto a norma degli artt. 2501 – sexies e 2506-ter, comma 3, c.c. sul rapporto di cambio nella scissione parziale e asimmetrica di ATR Società Consortile a r.l. in favore di Livia Tellus Romagna Holding S.p.A.;

Visti i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art 147bis, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 e successive modificazioni, allegati parte integrante e sostanziale del presente atto, di regolarità tecnica espresso dalla Responsabile area amministrativa e di regolarità contabile, espresso dalla Responsabile area economico/finanziaria;

Visto, altresì, il parere del'organo di revisione economico finanziaria ai sensi dell'art. 239 del TUEL, allegato parte integrante e sostanziale del presente atto;

PROPONE

1. DI APPROVARE, in qualità di socio della Società ATR Soc. Cons. a r.l. (*società scindenda*) e della società LTRH S.p.A. (*società beneficiaria*) e per le motivazioni richiamate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, **l'operazione di scissione asimmetrica** attraverso la quale la società scissa ATR assegnerà alla società beneficiaria LTRH una parte del suo patrimonio, alle condizioni e nei termini descritti nel progetto di scissione e secondo le modalità che si manifesteranno in relazione alle deliberazioni degli altri Comuni soci circa l'espressione del consenso favorevole o meno alla scissione asimmetrica;

2. DI APPROVARE in specifico modo:

- a. le modifiche allo Statuto di LTRH, come risultanti nell'allegato al progetto di scissione unicamente preordinate alla realizzazione dell'operazione di scissione;
- b. le modifiche allo Statuto di ATR, come risultanti nell'allegato al progetto di scissione preordinate alla realizzazione dell'operazione di scissione e all'adeguamento al TUSP;

3. DI DARE ATTO che, per effetto del subentro nel contratto di affitto di azienda della posizione di LTRH in luogo di ATR, si conferma la posizione di affittuaria di FMI con la quale proseguono, senza soluzione di continuità, i rapporti contrattuali, convenzionali e di servizio pubblico, in essere con gli enti pubblici soci di LTRH e pertanto tutte le eventuali modificazioni e/o integrazioni, anche in corso verranno definite e formalizzate fra FMI ed i predetti comuni soci di LTRH affidatari degli stessi.

4. DI INCARICARE il Sindaco o suo delegato, di intervenire in nome e per conto del Comune di Dovadola alle assemblee straordinarie delle Società ATR e LTRH convocate per l'approvazione del progetto di scissione conferendogli il mandato di approvare quanto stabilito ai punti 1. e 2., ivi comprese modifiche non sostanziali alle stesse ed eventuali adempimenti di rito o resi obbligatori per legge.

5. DI INCARICARE il Sindaco o suo delegato di deliberare favorevolmente, in seno all'assemblea straordinaria di LTRH, la delega al legale rappresentante della stessa a procedere nell'atto di scissione, in esecuzione del progetto di scissione, a ricevere il ramo di azienda della società scindenda ATR a fronte del quale assegnerà ai soci di ATR del bacino forlivese n. 3.111.072 azioni correlate di categoria "D" del valore nominale unitario di Euro 1,00 aumentando il relativo capitale sociale;

6. DI INCARICARE il Sindaco o suo delegato di deliberare favorevolmente in seno all'assemblea straordinaria di ATR la delega al legale rappresentante della stessa a procedere nell'atto di scissione, in esecuzione del progetto di scissione, a trasferire il ramo di azienda nel patrimonio di LTRH annullando le proprie azioni di proprietà dei comuni soci del bacino forlivese che riceveranno in concambio le azioni di LTRH di cui al punto che precede;

7. DI INCARICARE il Sindaco o suo delegato, di intervenire in nome e per conto del Comune di Dovadola ad intervenire nell'assemblea dei soci di ATR, al fine di perfezionare la liquidazione del recesso della Provincia di Forli Cesena, tramite la riduzione di riserve e redistribuzione della relativa quota di partecipazione agli enti pubblici, e ciò antecedentemente alla data di efficacia delle scissione, così come prevede il Progetto di scissione.

Allegati



Sub 1) Progetto di scissione parziale ed asimmetrica della società ATR – SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA a favore della società LIVIA TELLUS ROMAGNA HOLDING S.p.A. e suoi allegati:

- “ALLEGATO A” - statuto della società scissa ATR
- “ALLEGATO B” - statuto della società beneficiaria LTRH
- “ALLEGATO C - COLONNA 1” - valore di liquidazione alla Provincia di Forlì-Cesena
- “ALLEGATO C - COLONNA 2” - elementi patrimoniali di proprietà della società scissa ATR da non assegnare alla società beneficiaria LTRH
- “ALLEGATO C - COLONNA 3” - elementi patrimoniali di proprietà della società scissa ATR da assegnare alla società beneficiaria LTRH
- “ALLEGATO D” - documento integrativo “ALLEGATO C”

Sub 2) Relazione unitaria dell'organo amministrativo al progetto di scissione.

Sub 3) Relazione dell'esperto a norma degli artt. 2501 – sexies e 2506-ter, comma 3, c.c. sul rapporto di cambio nella scissione parziale e asimmetrica di ATR-Società consortile a responsabilità limitata in favore di Livia Tellus Romagna Holding S.p.A.



RACCIATA MARCA NON UTILIZZATA



PARERE DEL REVISORE DEI CONTI

VERBALE N° 14 del 26/09/2017

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI IN MERITO ALLA PROPOSTA DI DELIBERA DI SCISSIONE PARZIALE E ASIMMETRICA DELLA SOCIETA' "ATR – SOC. CONSORTILE A.R.L." A FAVORE DELLA SOCIETA' "LIVIA TELLUS ROMAGNA HOLDING S.p.A."

Visto l'art. 239 del D.Lgs 267/2000 che prevede che tra le funzioni del Revisore sia compresa anche la formulazione di pareri in merito alla modalità di gestione dei servizi e alle proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;

Presa in esame la documentazione a supporto della proposta di delibera di scissione parziale e asimmetrica della società ATR – SOC. CONS. A.R.L. a favore della società LIVIA TELLUS ROMAGNA HOLDING S.p.A:

- a. Progetto di scissione parziale e asimmetrica con relativi allegati;
- b. Relazione unitaria dell'organo amministrativo di ATR e LTRH al progetto di scissione parziale e asimmetrica;
- c. Relazione dell'esperto a norma degli artt. 2501 sexies e 2506 ter, comma 3 C.C. sul rapporto di cambio nella scissione parziale e asimmetrica di ATR in favore di LTRH S.p.A;
- d. Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Segretario Comunale;
- e. Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dal Dirigente del servizio Entrate tributarie, Bilancio ed Investimenti dott.ssa Laura Ragazzini.
- f.

Considerato

- Che è necessario approvare, in qualità di socio di ATR e di LTRH l'operazione di scissione parziale e asimmetrica;
- Che è necessario approvare le modifiche statutarie di ATR e di LTRH;
- Che è necessario dare mandato al Sindaco o suo delegato di intervenire in nome e per conto del Comune di Dovadola alle assemblee ordinarie e straordinarie di ATR E LTRH, esprimendo parere favorevole in ordine al progetto di scissione parziale asimmetrica e di perfezionare ogni atto inerente e conseguente;

Verificato inoltre

- Che l'Esperto designato dal Tribunale ha redatto la relazione di congruità del rapporto di cambio di cui all'art.2501 sexies e 2506 ter C.C. esprimendo un giudizio complessivamente positivo circa l'adeguatezza e la corretta applicazione dei metodi di valutazione adottati dagli amministratori;
- Che i servizi di trasporto pubblico manterranno inalterate le loro caratteristiche.

Per quanto sopra considerato e verificato, IL Revisore Unico dei Conti

Esprime

Parere favorevole alla proposta di delibera concernente la scissione parziale e asimmetrica della società ATR – SOC. CONS. A.R.L. a favore della società LIVIA TELLUS ROMAGNA HOLDING S.p.A

Il Revisore

Dott. Andrea Dondi



OGGETTO: scissione parziale e asimmetrica della società ATR – SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA a favore della società LIVIA TELLUS ROMAGNA HOLDING S.p.A.

Parere sulla regolarità tecnica ex art. 49, comma 1, del TUEL approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Favorevole
27.09.2017



La Responsabile area amministrativa
(Rosa Maria Di Fazio)

Parere sulla regolarità contabile ex art. 49, comma 1, del TUEL approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Favorevole/~~Contrario~~/~~Non occorre~~
26.09.2017



La Responsabile area economico/finanziaria
(Dott.ssa Laura Bagazzini)

N.B. Il parere sfavorevole deve essere compiutamente motivato

(Forlì)
100

FACTURA BANCARIA NON UTILIZZATA



BACCIATA PERCHÉ NON UTILIZZATA



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
(TASSINARI FRANCESCO)



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. ROMANO DOTT. ROBERTO)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La sottoscritta Responsabile Ufficio Segreteria

CERTIFICA

Che copia della presente deliberazione viene pubblicata oggi all'Albo Pretorio ove resterà per 15 giorni consecutivi.

Li 23/10/2017



LA RESPONSABILE UFFICIO SEGRETERIA
(Dott.ssa Di Fazio Rosa Maria)

La su estesa deliberazione è:

stata dichiarata immediatamente eseguibile in data 27/09/2017

divenuta esecutiva il _____, ai sensi dell'art. 134, 3^ comma, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

Li

LA RESPONSABILE UFFICIO SEGRETERIA
(Dott.ssa Di Fazio Rosa Maria)